

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica -
03	Modello 2024
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi
05	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014
	LAVORO
06	LAVORO SUBORDINATO
	IMMOBILI
07	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
08	Leggi In evidenza

Notizie

Fiscale

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024 - Prospetto "Familiari a carico" - Modalità di compilazione (ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 55)

Con la ris. 3.10.2023 n. [55](#), l'Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d'imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Tale chiarimento rileva in particolare in relazione:

- alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di famiglia con l'erogazione dell'assegno unico e universale, fatto salvo quanto previsto dall'[art. 12](#) del TUIR come modificato dal DLgs. [230/2021](#);
- alle misure di *welfare* aziendale introdotte dall'[art. 40](#) del DL 48/2023, ai sensi del quale, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Detrazioni d'imposta per figli a carico e assegno unico e universale

L'[art. 1](#) del DLgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dall'1.3.2022, l'assegno unico e universale, ossia una prestazione economica erogata mensilmente dall'INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 co. 4 del suddetto decreto legislativo, che ha modificato l'[art. 12](#) del TUIR, a decorrere dalla medesima data:

- la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
- cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose.

Oneri deducibili o detraibili sostenuti per i figli fiscalmente a carico e welfare aziendale

L'[art. 19](#) co. 6 del DL 4/2022, mediante l'inserimento del co. 4-ter nell'[art. 12](#) del TUIR, ha stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'[art. 12](#) del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del co. 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Pertanto, per effetto di tale disposizione, la sostituzione delle detrazioni d'imposta per figli a carico con il nuovo assegno unico e universale non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:

- agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico ([artt. 10](#) co. 2 e [15](#) co. 2 del TUIR);
- all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell'ambito del c.d. "welfare aziendale" ([art. 51](#) del TUIR).

Incremento a 3.000,00 euro della soglia di esenzione delle erogazioni in natura per i dipendenti con figli a carico

Ai sensi dell'[art. 40](#) del DL 48/2023, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimilavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Il limite di 3.000,00 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli al sostituto, il quale provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Compilazione del prospetto anche in relazione al modello CU 2023

Quanto indicato vale anche per le CU relative al 2023 rilasciate in corso d'anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il "vecchio" modello di CU 2023.

art. 10 co. 4 DLgs. 29.12.2021 n. 230

art. 19 co. 6 DL 27.1.2022 n. 4

Risoluzione Agenzia Entrate 3.10.2023 n. 55

Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2023 - "Dati dei figli a carico nella CU anche se non beneficiano delle detrazioni" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 4.10.2023, p. 35 - "Nella Cu 2024 anche i dati dei figli under 21 a carico" -

Massara Italia Oggi del 4.10.2023, p. 34 - "Assegno unico, Cu integra" - Mantero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Familiari a carico" - Negro M.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Ravvedimento dei corrispettivi - Violazioni commesse dall'1.1.2000 al 30.6.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652)

Il DL [131/2023](#) (c.d. DL "Energia"), all'[art. 4](#), ha previsto il ravvedimento speciale delle violazioni relative ai corrispettivi, che consente ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati ex [art. 22](#) del DPR [633/72](#) di rimuovere le violazioni di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ex [art. 6](#) co. 2-bis del DLgs. [471/97](#) e le violazioni relative alla mancata emissione di scontrini fiscali o documenti di trasporto ex [art. 6](#) co. 3 del DLgs. 471/97.

Ambito applicativo

Possono essere ravvedute le violazioni commesse dall'1.1.2022 fino al 30.6.2023, anche ove la violazione sia stata già constatata o verrà constatata con verbale/PVC entro il 31.10.2023, eccetto però i soggetti che abbiano ricevuto l'atto di contestazione ex [art. 16](#) del DLgs. [472/97](#).

Il ravvedimento speciale deve essere operato entro il 15.12.2023, purchè non si riceva entro la data del perfezionamento l'atto di contestazione richiamato.

I soggetti che hanno ricevuto il verbale di constatazione non possono infatti ravvedersi mediante il ravvedimento ordinario, ai sensi dell'[art. 13](#) co. 1 lett. b-*quater* del DLgs. 472/97. Quindi il ravvedimento in argomento rappresenta per i medesimi una deroga temporanea.

Comunicazioni di anomalia

Il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. [352652](#) ha previsto l'invio di comunicazioni di anomalia ai soggetti interessati per favorire la regolarizzazione spontanea, consentendo di avere contezza delle violazioni e dei periodi di commissione interessati, sulla base del confronto tra:

- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico;

- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;

- i dati fiscali delle fatture elettroniche.

Sono utilizzati i dati di cui all'[art. 22](#) co. 5 del DL 124/2019, in base al quale gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tra l'altro, l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Modalità di regolarizzazione

Le violazioni ex [art. 6](#) co. 2-bis e 3 del DLgs. [471/97](#) andranno ravvedute sulla base del ravvedimento ordinario ex [art. 13](#) del DLgs. [472/97](#), mediante il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi legali.

Per le sanzioni occorrerà avere riguardo al momento temporale della commissione della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a 1/8 se la violazione è stata commessa nel 2023, a 1/7 se la violazione è stata commessa nel 2022.

Per le violazioni con riflesso sulla liquidazione, ai fini IVA occorrerà ravvedere l'omesso versamento dell'IVA periodica con sanzione quasi sempre del 30% e in alcuni casi del 15% da ridurre, a seconda di quando si è perfezionata la violazione, a 1/7 o a 1/8 o a 1/9; la sanzione per l'infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022 ([art. 5](#) co. 1 del DLgs. 471/97), con un minimo del 90%, sarà da ridurre a 1/8.

Ai fini delle imposte dirette occorrerà ravvedere il versamento del saldo IRPEF/IRES 2022 e del primo acconto 2023 posto che, a causa delle omesse/infedeli memorizzazioni/trasmissioni dei corrispettivi, il reddito è stato calcolato in difetto (si esclude la violazione per infedele dichiarazione considerato che il modello REDDITI relativo al 2022 può essere presentato sino al 30.11.2023).

Sanzione accessoria (chiusura dei locali commerciali)

Con il ravvedimento speciale dell'[art. 4](#) del DL 131/2023, si incide sulla sanzione accessoria della chiusura dei locali ex [art. 12](#) co. 2 del DLgs. 471/97, perché viene stabilito che la violazione ravveduta non rileva nel computo delle quattro distinte infrazioni nel quinquennio idonee a determinare la chiusura temporanea dell'attività.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 4 DL 29.9.2023 n. 131

art. 6 DLgs. 18.12.1997 n. 471

Provvedimento Agenzia Entrate 3.10.2023 n. 352652

Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2023 - "In arrivo le lettere di compliance su discrasie tra incassi e corrispettivi telematici" - Amato

Il Sole - 24 Ore del 4.10.2023, p. 33 - "Scontrini, alert del Fisco con l'incrocio dati Pos: spinta al ravvedimento"

- Mastromatteo - Santacroce

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Corrispettivi telematici" - Cissello A.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

[Regime forfetario ex L. 190/2014 - Esonero dagli ISA - Compilazione del quadro RS del modello REDDITI PF - Invio dei dati entro il 30.11.2024 - Novità del DL 132/2023 \(c.d. DL "Proroghe Fisco"\)](#)

L'[art. 6](#) del DL 29.9.2023 n. 132 (c.d. DL "Proroghe Fisco") differisce al 30.11.2024 il termine per comunicare le informazioni relative all'attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d'imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario. Il differimento rispetto all'ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto a fronte delle critiche che sono seguite all'invio delle lettere di compliance per presunte omissioni nell'indicazione dei dati informativi nel quadro RS.

Compilazione del quadro RS del modello REDDITI PF

L'adesione al regime forfetario determinava l'esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA. A fronte di ciò l'[art. 1](#) co. 73 della L. 190/2014 rinvia al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di "specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta". A seguito delle modifiche del DL [34/2019](#), la norma citata dispone che i predetti obblighi dichiarativi "sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi".

Tali obblighi informativi si concretizzano nell'indicazione di specifici elementi relativi all'attività nei righe RS375 - RS381 del modello REDDITI PF. Si tratta dei dati relativi:

- per le imprese, a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività, costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l'acquisto di carburante per l'autotrazione;
- per i professionisti, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Il prospetto risulta invariato dal modello REDDITI PF 2020 sino a quello attuale.

Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, i dati richiesti devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti; ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività d'impresa devono essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo d'imposta e nella misura in essa indicata (circ. 4.4.2016 n. [10](#), § 4.2.3).

Nel prospetto vanno altresì indicati, nella misura del 50%, i costi e le spese afferenti beni o servizi utilizzati

promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2016 n. [24](#), § 10).

In base alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello REDDITI PF, nell'ipotesi in cui non vi siano dati da comunicare nel prospetto, può essere barrata l'apposita casella RS382 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. [20/2017](#), § 9).

Lettere di compliance

Con il Provv. 19.9.2023 n. [325550](#), l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'invio di comunicazioni di *compliance* in ordine a presunte omissioni nell'indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, chiedendo la correzione della violazione (ove sussistente) mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Tali comunicazioni sono state criticate in quanto i dati richiesti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l'imposta sostitutiva (non determinato analiticamente, ma mediante coefficiente di redditività) e spesso sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, specie a seguito dell'adozione della fatturazione elettronica.

Proroga del termine di invio dei dati

L'[art. 6](#) del DL 29.9.2023 n. 132 non modifica l'adempimento dichiarativo nè per quest'anno nè per quelli pregressi, limitandosi a differire per il solo periodo d'imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30.11.2024. Emerge chiaramente dalla disposizione la motivazione del rinvio tecnico, ossia la necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario "con i principi della legge 9 agosto 2023, n. [111](#), in materia di *concordato preventivo biennale*" che, nelle intenzioni dell'Esecutivo, dovrebbe essere attivato anche nei confronti dei contribuenti in regime forfetario.

Di fatto potranno beneficiare della proroga soprattutto i destinatari delle lettere di *compliance*, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni trattandosi, nella sostanza, di una rimessione in termini per l'esecuzione dell'adempimento.

art. 1 co. 73 L. 23.12.2014 n. 190

art. 6 co. 1 DL 29.9.2023 n. 132

Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2023 - "Quadro RS dei forfetari, trasmissione dei dati entro il 30 novembre 2024" - Rivetti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" - Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 20.9.2023 - "Dall'Agenzia avvisi ai forfetari per regolarizzare il quadro RS incompleto" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 22.9.2023 - "Sindacati contro le lettere del Fisco ai forfetari" - Gallo

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Lavoratori fragili - Proroga del diritto allo smart working - Novità del DL 132/2023 (c.d. DL "Proroghe Fisco")

L'art. 8 del DL 132/2023 dispone la proroga, dal 30.9.2023 al 31.12.2023, dei termini per il diritto al lavoro agile (c.d. "smart working") per i c.d. "lavoratori fragili" del settore pubblico e privato, come individuati dal DM 4.2.2022 ([art. 1](#) co. 306 della L. 197/2022).

Modalità di svolgimento dello smart working per i lavoratori fragili

Per i lavoratori fragili la modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l'adibizione del lavoratore a una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente. La ricollocazione del lavoratore deve avvenire senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento e fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli.

Altre categorie di lavoratori aventi diritto al lavoro agile

Resta fermo al 31.12.2023 il diritto al lavoro agile dei ([art. 90](#) co. 1 e 2 del DL 34/2020):

- lavoratori dipendenti del settore privato con figli "under 14", per i quali il diritto alla prestazione con la modalità in esame spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria ex [art. 83](#) del DL 34/2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

art. 1 co. 306 L. 29.12.2022 n. 197

art. 8 DL 29.9.2023 n. 132

Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2023 - "Prorogato al 31 dicembre il diritto allo smart working per i lavoratori fragili" - Tombari

Il Sole - 24 Ore del 3.10.2023, p. 37 - "Super fragili, smart working prorogato fino a dicembre" -

Bottini Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro agile" - Tombari E.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Acquisto di immobile in costruzione - Termine triennale per ultimare i lavori e termine triennale per l'accertamento (Cass. 28.9.2023 n. 27528)

In caso di acquisto di immobile in corso di costruzione con le agevolazioni prima casa, il termine triennale a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare la mancanza delle condizioni agevolative decorre dall'accatastamento. In quel momento, infatti, l'Agenzia è in condizioni di verificare in concreto le caratteristiche del bene che consentono di accedere al beneficio.

Lo afferma la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 28.9.2023 n. [27528](#), che consente di valutare i rapporti tra l'applicazione dell'agevolazione prima casa all'acquisto di immobili in corso di costruzione e la decorrenza dei termini a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare la presenza delle condizioni agevolative.

Agevolazione prima casa e immobili in corso di costruzione

Si ricorda che l'agevolazione prima casa spetta anche per l'acquisto degli immobili in corso di costruzione, sebbene la norma in materia di imposta di registro (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) non lo preveda espressamente (mentre la norma IVA, collocata al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR [633/72](#), fa espressa menzione di tale possibilità).

Sia la giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cass. 12.12.2018 n. [32121](#), 10.9.2004 n. [18300](#) e 29.4.2009 n. [10011](#)) che l'Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2014 n. 2, § 1.3), infatti, consentono l'applicazione dell'agevolazione prima casa anche per acquisti da ultimare o in costruzione.

Termine per l'ultimazione dell'immobile

Tanto la prassi che la giurisprudenza, dopo aver ammesso la possibilità di accedere al beneficio anche per acquisti in costruzione, hanno dovuto stabilire un termine entro il quale il contribuente deve ultimare l'immobile, in modo da consentire la verifica della sussistenza delle condizioni agevolative.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. [38/2005](#), § 5.1), appurato che la norma agevolativa non prevede un termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, resta l'esigenza di fissare un termine per la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, termine che non può essere differito *sine die*.

In proposito, la giurisprudenza (Cass. nn. [28577/2020](#) e [5180/2022](#)) ha evidenziato che, in assenza di un termine normativamente fissato per realizzare una condizione richiesta per un beneficio, tale termine non può superare quello attribuito all'Amministrazione finanziaria per esercitare i propri controlli sulla spettanza del beneficio medesimo (fissato in tre anni, nell'imposta di registro, dall'[art. 76](#) del DPR 131/86).

Decorrenza del termine triennale per i controlli

Partendo da questo assunto, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate riteneva che il termine (di tre anni) a sua disposizione per i controlli sulla sussistenza delle condizioni agevolative avesse cominciato a decorrere dal giorno in cui erano "scaduti" i tre anni a disposizione dell'acquirente per la costruzione.

In breve, secondo l'Agenzia, in caso di acquisto agevolato di immobili in corso di costruzione, il termine per i controlli sarebbe di 6 anni dalla registrazione (3 + 3).

Rilevanza dell'accatastamento

La Corte di Cassazione non condivide questa impostazione e ritiene che i tre anni, nel caso di specie, decorressero dall'avvenuto accatastamento.

Rileva, infatti, la Corte che nel caso di specie, il diniego dell'agevolazione era motivato dalla natura "di lusso" dell'immobile, derivante dalla sua classificazione catastale.

Pertanto, in concreto, il *dies a quo* per i controlli non poteva che essere individuato nel momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato e risulta così consentito all'Amministrazione finanziaria accertare l'esatta natura del bene edificato (Cass. n. [32121/2018](#)).

Infatti, in base all'[art. 2964](#) e seguenti c.c., il termine di decadenza stabilito dalla legge non può che farsi decorrere "... a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l'atto od il comportamento accertativo".

Residua applicabilità del termine di 3 + 3

In pratica, spiega la Corte, nel caso di specie, il sopravvenuto accatastamento rende inutile il ricorso alla *fictio iuris* introdotta dall'Agenzia delle Entrate quando fa decorrere il termine di accertamento dal triennio per la costruzione; la presenza dell'accatastamento crea una presunzione di completamento dell'immobile che rende certamente possibile la verifica delle condizioni di legge e fa scattare il termine triennale di accertamento.

Ma allora, si potrebbe concludere che il termine di 3+3 per l'accertamento della decadenza dai benefici prima casa "in costruzione" possa valere, al più, in assenza dell'accatastamento *medio tempore*, ma non risulta applicabile nel caso di specie.

art. 76 TUR

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2023 - "I tre anni per accertare i benefici prima casa in costruzione partono dall'accatastamento" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.

Cass. 28.9.2023 n. 27528

LAVORO

DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 8.8.2023 N. 108

LAVORO

PREVIDENZA - AMMORTIZZATORI SOCIALI - Nuovo "supporto per la formazione e il lavoro" - Disposizioni attuative

L'art. 12 del DL 4.5.2023 n. 48, conv. L. 3.7.2023 n. 85, ha introdotto, a decorrere dall'1.9.2023, il nuovo "Supporto per la formazione e il lavoro" (SFL), finalizzato a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Con il presente DM vengono definite le modalità di attuazione del nuovo strumento.

Destinatari

Il "Supporto per la formazione e il lavoro" è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione (ADI) che partirà dal 2024.

Possono accedere alla misura anche i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'ADI e che decidono di partecipare ai percorsi per la formazione e il lavoro, pur non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l'ADI.

Requisiti

Per l'accesso alla misura è necessario il possesso di specifici requisiti, tra cui quelli:

- di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- economici e patrimoniali (tra cui un ISEE non superiore a 6.000,00 euro annui);
- relativi ai beni durevoli.

Domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS in modalità telematica, direttamente o mediante Patronato o CAF (per questi ultimi dal 2024).

Il richiedente deve rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (DID) e avviare il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale elaborativa (SIISL).

Il richiedente deve poi:

- sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD), fornendo le informazioni essenziali per la presa in carico e individuando almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione;
- stipulare il patto di servizio personalizzato o, laddove ve ne sia uno già attivo, aggiornarlo o integrarlo.

Importo

Il beneficio consiste in un importo mensile di 350,00 euro (non frazionabile) a fronte della partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi (massimo di 12 mesi).

Il beneficio economico è erogato dall'INPS, mediante bonifico mensile.

Incentivi

Il presente DM conferma la previsione di cui all'art. 12 co. 10 del DL 48/2023, in base al quale al "Supporto per la formazione e il lavoro" si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti per l'assegno di inclusione (ADI) dall'art. 10 dello stesso DL 48/2023.

Gli incentivi previsti sono:

- un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), della durata massima di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000,00 euro su base annua, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e in apprendistato, di beneficiari dell'ADI o del SFL (l'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi). L'incentivo è ridotto al 50% (per un massimo di 4.000,00 euro) per le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato o stagionale, per un periodo massimo di 12 mesi e non oltre la durata del rapporto di lavoro;
- un contributo del 30% del suddetto incentivo a favore delle agenzie per il lavoro in relazione ad ogni soggetto assunto a seguito dell'attività di mediazione effettuata con l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva di lavoro;
- un contributo del 60% o dell'80% per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione, per specifici enti del Terzo settore e imprese sociali;
- un contributo addizionale in unica soluzione (pari a 6 mensilità del beneficio, massimo 500,00 euro mensili) per i beneficiari che intraprendono un'attività di lavoro autonomo o d'impresa entro i primi 12 mesi di fruizione.

Il datore di lavoro che licenzia il beneficiario dell'assegno di inclusione o del SFL nei 24 mesi successivi all'assunzione è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo).